

22 luglio 2022

Oggetto: Approvazione manovra tariffaria rettificata 2022 del Comune di Cona ed aggiornamento tool di calcolo Arera 2022 dei comuni Tarip per applicazione decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "Decreto aiuti") convertito, con modifiche, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022

Richiamato

il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "Decreto aiuti") convertito, con modifiche, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, prevede, all'art. 40 comma 5-ter, la possibilità di utilizzare nel 2022 gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 per riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva. Le deliberazioni riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022. Di seguito si riporta il testo della norma.

Art. 40. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

5 -ter . Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.

Richiamata inoltre

- la deliberazione n. 8 del 31 maggio 2022 dell'Assemblea di Bacino ad oggetto "Determinazione corrispettivi 2022 per l'utenza dei Comuni del Bacino Venezia in tariffa puntuale TARIP" con cui sono stati approvati, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai 18 comuni interessati, tra cui il Comune di Cona, i piani tariffari comunali 2022 per i Comuni del Bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

Considerato

- che i fondi emergenza Covid sono nelle disponibilità proprie di ciascun comune del bacino, sia in gestione Tari che Tarip;
- che i tempi sono molto stretti per approvare da parte dei comuni l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 per poter provvedere ad ulteriori riduzioni a sensi del sovra



citato decreto aiuti e secondo le decisioni spettanti a ciascuna amministrazione comunale;

Ritenuto

- di integrare il tool Arera da caricare sull'apposito portale tenendo conto delle riduzioni assunte per l'anno 2022 dai rispettivi consigli comunali sia per i comuni in regime Tarip che per i comuni in regime Tari;
- di dare mandato al direttore di recepire con propria determinazione le ulteriori riduzioni dei comuni in regime Tarip assunte dalle singole amministrazioni su avanzi vincolati nelle loro disponibilità che vanno a modificare il tool di calcolo, e più specificatamente alle righe 85 ed 86 del foglio PEF del tool Arera e le eventuali relative manovre tariffarie;

Vista

- la nota acquisita con prot. 651 del 15 luglio del Comune di Cona con cui comunica al Consiglio di Bacino di aver commesso alcuni errori nella precedente compilazione della manovra tariffaria 2022, primo anno di applicazione della TARIP e quindi di applicazione del nuovo sistema di tariffazione, riguardanti la categoria dell'utenza non domestica "elettricisti" e la categoria non domestica "studi professionali", e trasmette contestualmente la corretta manovra tariffaria;

Considerato

- che nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 28 giugno 2022 è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31 luglio 2022, da formalizzarsi con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

Ritenuto

- di rettificare la manovra tariffaria del Comune di Cona procedendo ad una nuova approvazione della stessa a rettifica di quanto già approvato con la delibera 8/2022 citata;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al Direttore di richiedere entro il 31 luglio per i comuni in regime Tarip la trasmissione dell'atto deliberativo integrativo e di assumere con propria determinazione entro i termini di legge le ulteriori riduzioni dei comuni in regime Tarip assunte dalle singole amministrazioni su avanzi vincolati nelle loro disponibilità che vanno a modificare il tool di calcolo, e più specificatamente alle righe 85 ed 86 del foglio PEF del tool Arera e le eventuali relative manovre tariffarie;
- 3) di approvare, a rettifica di quanto approvato con delibera di Assemblea di Bacino n. 8 del 31 maggio 2022, in recepimento dell'omologa delibera comunale di Cona, il piano tariffario comunale 2022 del Comune di Cona, allegato 1, in sostituzione del piano tariffario di cui alla predetta deliberazione, All. 4;
- 4) di dare mandato al Direttore di integrare il tool Arera da caricare sull'apposito portale tenendo conto delle ulteriori riduzioni assunte per l'anno 2022 dai rispettivi consigli



comunali sia per i comuni in regime Tarip che per i comuni in regime Tari sulla base degli atti deliberativi trasmessi, poiché Arera è l'autorità competente all'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti;

- 5) di dare mandato al Direttore di trasmettere al gestore Veritas S.p.A. ed al Comune di Cona la presente deliberazione;
- 6) di dare mandato al Direttore di caricare nel portale Arera il tool 2022-2025 di Cona completo della manovra tariffaria rettificata ed allegata alla presente deliberazione;
- 7) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.